

# Informazioni - Comunicazioni

## *Consiglio dell'Ordine*

### ● **Attività del Consiglio dell'Ordine (estratto verbali)**

Il presente numero del Bollettino riporta l'estratto dei verbali delle sedute consiliari tenutesi dal 29.11.2004 al 17.01.2005, omesse le informazioni relative all'attività di ordinaria amministrazione, ritenendosi tale:

- l'approvazione del verbale della precedente seduta;
- la revisione delle parcelle;
- la designazione delle terne per il collaudo delle opere in c.a.;
- le disposizioni di pagamento delle spese correnti o relative ad impegni di spesa già oggetto di specifica delibera;
- l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. e nell'elenco dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni antincendio ex L 818/84;
- l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro.

#### **RIUNIONE DI DATA 29.11.2004**

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro Dorigelli (Vice Presidente), Marco Fontana, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente).

ASSENTI: Walter Boller, Claudio Candioli, Paolo Palmieri, Paolo Simonetti, Aldo Zeni.

#### **RIUNIONE DI DATA 06.12.2004**

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Walter Boller, Claudio Candioli, Armando Dal Bosco, Alessandro Dorigelli (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Paolo Simonetti.

ASSENTI: Franco Decaminada, Giorgio Rasera (Segretario), Aldo Zeni.

#### **RIUNIONE DI DATA 13.12.2004**

PRESENTI: Antonio Armani, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Marco Fontana, Paolo Palmieri, Andrea Scalet (Presidente), Paolo Simonetti, Aldo Zeni.

ASSENTI: Nicola Alessandrini, Walter Boller, Claudio Candioli, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere).

#### **RIUNIONE DI DATA 20.12.2004**

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Walter Boller, Claudio Candioli, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente).

ASSENTI: Marco Fontana, Paolo Palmieri, Paolo Simonetti, Aldo Zeni.

ISCRIZIONI: dott. ing. Massimo Dal Rì al n. 2806 d'Albo.

CANCELLAZIONI: ing. Fabio Zambiasi (già iscritto al n. 1645); ing. Alberto Lusini (già iscritto al n. 2488); ing. Marco Garbari (già iscritto al n. 312); ing. Gianpaolo Manfredi (già iscritto al n. 2034); dott. ing. Iginio Scotoni (già iscritto al n. 681).

VARIE: • Il Consiglio, preso atto della necessità di stabilire l'entità del contributo alle spese per il funzionamento dell'Ordine da porre a carico degli iscritti per l'anno 2005, sentita la relazione del Tesoriere, considerato l'andamento del bilancio 2004, operate le opportune valutazioni sul preventivo per l'anno 2005, ritenuto di confermare l'offerta di condizioni più favorevoli per i giovani neolaureati e di assegnare agevolazione anche ai "veterani" d'Albo, dispone di confermare anche per l'entrante anno 2005 la quota a carico degli iscritti così come stabilita per l'anno 2004, che, con onere dell'aggio esattoriale gravante sull'Ordine, risulta pertanto di:

- € 54,24 = per iscrizioni confermate per l'anno 2005 da iscritti che, al 31/12/2004, abbiano compiuto i 70 anni di età;
- € 54,24 = per iscrizioni confermate per l'anno 2005 da laureati nell'anno 2004;
- € 105,88 = per iscrizioni confermate per l'anno 2005 da laureati nell'anno 2003;
- € 157,52 = per iscrizioni confermate per l'anno 2005 da laureati nell'anno 2002 e precedenti.

Dispone ulteriormente:

- il contributo sarà esatto a mezzo ruolo esattoriale al semplice scosso, in unica rata scadente il 31 maggio 2005;
- per il caso di reiscrizione o di trasferimento da altro Ordine, sarà incassata la rata del contributo, determinato secondo i su esposti criteri aventi a riferimento l'anno di conseguimento della laurea, se in scadenza successivamente alla data di reiscrizione o di cancellazione dall'Ordine di provenienza. Peraltro nessun onere sarà posto a carico del trasferito qualora il nullaosta rilasciato dall'Ordine di provenienza attesti la regolarità del pagamento del contributo per l'anno 2005;
- in caso di decesso dell'iscritto, sarà emesso scarico amministrativo della quota se non scaduta;
- nessun contributo sarà posto a carico di coloro i quali si iscriveranno per la prima volta all'Albo degli Ingegneri nel corso dell'anno 2005;

- le quote dovute ai sensi di quanto esposto e, per qualsivoglia motivo, non poste a ruolo, saranno rimosse a mezzo bollettini di c/c postale o direttamente per cassa presso la Segreteria.

In attuazione del disposto di cui all'art. 4 della L. 7.8.90, n. 241 e salva ogni diversa facoltà concessa dalle vigenti normative, entro il termine di giorni 30 dalla notifica della cartella esattoriale può essere proposto ricorso al Consiglio dell'Ordine avverso l'iscrizione a ruolo. Il ricorso non interrompe il termine di pagamento.

- Il Consiglio, contrario l'ing. DorigHELLI, dispone che, a decorrere dall'1 gennaio 2005, la tassa di revisione delle parcelle sia ridotta dall'1% allo 0,50% dell'onorario; le parcelle vistate per onorari inferiori a € 5.000,00 saranno esenti dalla tassa di revisione.
- Il Consiglio rinnova per l'anno 2005 l'abbonamento al Servizio Log-on di "EUROPACONCORSI" alle condizioni d'offerta protocollate sub n. 834/2004.

### **RIUNIONE DI DATA 10.01.2005**

PRESENTI: Antonio Armani, Claudio Candioli, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Paolo Simonetti.

ASSENTI: Nicola Alessandrini, Walter Boller, Giorgio Rasera (Segretario), Aldo Zeni.

ISCRIZIONI: dott. ing. Tonelli Cristian al n. 2807 d'Albo e del dott. ing. Gazzini Vittorio al n. 2808 d'Albo.

### **RIUNIONE DI DATA 17.01.2005**

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Walter Boller, Claudio Candioli, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Andrea Scalet (Presidente), Aldo Zeni.

ASSENTI: Fabio Revolti (Tesoriere), Paolo Simonetti,

ISCRIZIONI: dott. ing. Andreatta Ruggero al n. 2009 d'Albo e del dott. ing. Margola Paolo al n. 2010 d'Albo.

- VARIE:
- Il Consiglio, visto che i locali al secondo piano dell'immobile che ospita la nostra Sede sono stati liberati dal precedente locatario, incarica il Direttore di verificare la possibilità di ottenere in affitto una stanza da adibire ad archivio.
  - Il Consiglio, vista la conforme richiesta del Presidente della Commissione Tributaria di 2° grado di Trento, conferma gli scritti ingg. Giovanni Brocchetti e Domenico Carisi rispettivamente membro e supplente per la Composizione della Commissione per il gratuito patrocinio.
  - Il Consiglio approva la terza edizione dei corsi "Linux in ambito professionale" e "Reti informatiche in ambito professionale" proposti dalla Società COCLEA.

## ● **Corso ex D. Lgs. 494/96 della durata di 120 ore di lezione**

Il Consiglio dell'Ordine sta vagliando l'opportunità di organizzare la settima edizione del Corso in oggetto, in particolare per soddisfare le esigenze degli ingegneri di più recente iscrizione all'Albo.

L'attuazione dell'iniziativa rimane peraltro subordinata ad un effettivo e diffuso interesse, che il Consiglio avrà modo di verificare attraverso le adesioni di massima che dovranno essere inviate alla nostra Segreteria (e-mail: [info@ordineingegneritn.it](mailto:info@ordineingegneritn.it); fax al n. 0461/230286).

Ad oggi siamo in grado di anticipare che:

- il Corso potrà essere attivato prima (orientativamente nel mese di aprile) o dopo (nel mese di settembre) il periodo feriale estivo;
- le lezioni si terranno in Trento;
- la quota di frequenza, supposta l'adesione di 60 iscritti, è stimata, con ragionevole approssimazione, in circa Euro 450 e sarà comunque definita in relazione all'effettivo numero dei partecipanti.



## ● **CD-ROM Eurocodici**

Uni – Ente Nazionale Italiano di Unificazione ha realizzato la raccolta completa degli Eurocodici su CD ROM.

Il prodotto contiene i testi integrali in formato elettronico (.pdf), stampabili e con le funzioni copia/incolla attive, di:

- tutti gli eurocodici pubblicati come norma UNI ENV (circa 60)
- gli eurocodici pubblicati dal CEN ma non ancora pubblicati da UNI (6)
- gli eurocodici ancora in fase di elaborazione al CEN ma che hanno raggiunto la fase di voto formale (14)
- le norme CNR UNI 10011 e CNR UNI 10016.

Le condizioni d'offerta presuppongono l'acquisto di un numero minimo di copie (circa 30), con unico ordinativo, unica fattura ed unica consegna, all'Ordine professionale.

Invitiamo pertanto gli interessati a prenotare il CD Rom direttamente presso la nostra Segreteria, indicando il recapito per la spedizione e i dati per l'intestazione della ricevuta, che sarà rilasciata per l'importo di € 252,00 (duecentocinquanta due) + spese di postali e bollo, senza esposizione di IVA.

Si ribadisce che l'ordine cumulativo di acquisto sarà inoltrato solo al raggiungimento del numero minimo di prenotazioni che ci è stato imposto.

## ● **Convenzione Serin srl (cartografia on-line)**

L'Ordine ha stipulato con Serin s.r.l., società con sede in Trento, p.zza Centa 13/3, una convenzione per garantire agli iscritti all'Albo l'accesso alla Biblioteca Informatica Territoriale, nella quale sono reperibili:

- la cartografia vettoriale 1:2000 delle aree urbanizzate dei Comuni delle Vallate del Avisio (Val di Fiemme e Fassa, Valle di Cembra ed Altipiano di Pinè) e Noce (Val di Non e di Sole, Altopiano di Fai e Piana Rotaliana);
- la cartografia vettoriale 1:5000 del fondovalle delle Vallate dell'Avisio;
- il catasto (costantemente aggiornato) relativo a tutti i Comuni del Trentino;
- i PRG, mano a mano digitalizzati, con la possibilità di ottenere in automatico i CDU (oggi sono già inseriti circa una ventina di Comuni);
- la carta delle reti tecnologiche, dello smog elettromagnetico, del rumore, ecc.
- con convenzione in itinere: foto aeree, la cartografia vettoriale 1:2000 delle aree urbanizzate e limitrofe, catasto, sovrapposizione catastale alla rispettiva cartografia dei 42 Comuni del Bim Brenta (Valsugana, Valli del Primiero e Tesino, Altopiano di Folgaria).

L'accesso in Internet nella Biblioteca Informatica Territoriale, con possibilità di visualizzazione, interrogazione, analisi e stampa delle varie componenti territoriali, morfologiche, urbanistiche, ecologiche, tecnologiche, economiche, è convenzionato ai seguenti prezzi:

- Abbonamento annuale € 200
- Abbonamento biennale € 300

- Ulteriori informazioni: *Serin srl* (Ufficio tecnico – ing. Mario Dellai, dott.ssa Laura Licati: Tel 0461823490)
- Dimostrazione del servizio sul sito: [www.serinsrl.it](http://www.serinsrl.it)
- Convenzione e contratto-tipo di abbonamento sul ns. sito ([www.ordineingegneritn.it](http://www.ordineingegneritn.it)), alla sezione "Tariffe e Convenzioni".

## Provincia Autonoma di Trento

### ● **Modifiche alla L.P. 26/93 apportate dall'art. 23 L.P. 10/04**

Comunica l'Assessore alle Opere pubbliche; Protezione civile e Autonomie locali che "con l'art. 23 della Legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10 sono state apportate modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26. La modifica legislativa ha come obiettivo principale l'adeguamento della normativa provinciale in materia di lavori pubblici alla normativa statale di recepimento del diritto comunitario, nell'intento prioritario di rendere certo il quadro normativo di riferimento per gli operatori di settore.

.... la circolare che espone le modifiche apportate, fornendo nel contempo le prime indicazioni applicative ed il testo coordinato della legge provinciale n. 26 del 1993 sono pubblicate sul sito [www.provincia.tn.it/lavoripubblici/banchedati](http://www.provincia.tn.it/lavoripubblici/banchedati); ...

Per eventuali informazioni o chiarimenti, è possibile rivolgersi al Dipartimento lavori pubblici, trasporti e reti (tel. 0461-497578) nonché al Servizio Appalti, contratti e gestioni generali (tel. 0461-496444).

In sintesi le più rilevanti modifiche riguardano gli articoli:

**Art. 4** - Competenze degli organi provinciali. - **Art. 5** - Appalti di lavori pubblici. - **Art. 7** - Deleghe. - **Art. 7-bis** - Accesso alle informazioni - **Art. 13** - Elenco prezzi. - **Art. 17** - Progettazione esecutiva. - **Art. 18** - Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità. - **Art. 20** - Incarichi di progettazione. - **Art. 21** - Concorso di idee e concorso di progettazione - **Art. 28** - Avvisi di aggiudicazione. - **Art. 32** - Appalto-concorso. - **Art. 33** - Procedura negoziata. - **Art. 34** - Requisiti di partecipazione. - **Art. 35** - Esclusioni. - **Art. 37** - Requisiti dei soggetti riuniti. - **Art. 39** - Criteri di aggiudicazione. - **Art. 41** - Verifica dei requisiti. - **Art. 42** - Subappalto. - **Art. 45** - Semplificazione delle procedure. - **Art. 46-ter** - Pagamenti all'appaltatore. - **Art. 51** - Varianti progettuali. - **Art. 52** - Spese in economia - **Art. 53** - Interventi di somma urgenza. - **Art. 54** - Attività consultive. - **Art. 55** - Organi consultivi. - **Art. 58** - Deroghe alla richiesta di parere. - **Art. 58-bis** - Accordo bonario.

● **Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia).**

**Circolare esplicativa sui contenuti della parte urbanistica**

Con riferimento all'oggetto l'Assessore all'Urbanistica e Ambiente ha emanato la qui riprodotta nota di Prot. n. 22/05 di data 4 gennaio 2005.



La **legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia)**, pubblicata nel numero straordinario 50 bis del B.U. della Regione del 17 dicembre 2004, **entrata in vigore il giorno sabato 18 dicembre 2004**, contiene alcune nuove ed importanti disposizioni in materia di urbanistica che si illustrano di seguito.

Si precisa che l'efficacia di alcune norme risulta differita ovvero subordinata all'adozione di provvedimenti attuativi da parte della Giunta provinciale. Si raccomanda quindi attenzione rispetto a quanto verrà di seguito specificato anche in merito ai tempi diversi di entrata in vigore delle singole norme.

L'obiettivo primario delle norme di carattere urbanistico contenute nella nuova L.P. n. 10 del 2004, in attesa della programmata riforma organica della legge urbanistica e della revisione del PUP, è quello di adeguare l'attuale L.P. n. 22 del 1991 per rispondere alle esigenze più urgenti di revisione delle procedure di approvazione

dei piani regolatori comunali, valorizzando maggiormente il confronto preventivo fra comuni e Provincia in vista della loro definitiva adozione e approvazione rispetto al tradizionale procedimento di controllo successivo, nonché al fine di perseguire l'ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli interventi edilizi. Vi sono poi altre norme di sicuro interesse e di carattere innovativo riguardanti le condizioni per autorizzare interventi edilizi nelle aree produttive e per l'esenzione dal rispetto degli standard per parcheggi.

Seguendo l'articolato della nuova legge, si commentano di seguito le nuove disposizioni in essa contenute.

**Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)**

Con le disposizioni del presente articolo sono state apportate delle modifiche alla legge provinciale n. 9 del 1997 che, come è noto, ha dettato le norme di coordinamento con la legge Mammi per consentire il raggiungimento dell'intesa fra lo Stato e la Provincia per individuare i siti destinati agli impianti di diffusione dei segnali radiotelevisivi. L'intesa con lo Stato è stata raggiunta nel 2001 per gli impianti televisivi e nel 2002 per quelli radiofonici sulla base di una proposta della Provincia che prevede la riduzione dei siti **dagli attuali 215 a 120**.

Con la sostituzione dell'articolo 2 si intende semplificare la procedura autorizzativa degli impianti di radiodiffusione, non prevedendo più l'obbligo di adeguamento dei piani regolatori al piano di assegnazione delle frequenze ed estendendo, in armonia con quanto disposto contestualmente dalle modifiche alla legge urbanistica provinciale n. 22 del 1991, la possibilità di presentare la DIA per gli impianti minori (si vedano le modifiche all'articolo 83).

La modifica all'articolo 4 della L.P. n. 9 del 1997 è diretta a chiarire meglio le procedure che la Giunta provinciale ha la facoltà di seguire qualora intenda procedere alla rimozione degli impianti che risultano collocati fuori dai siti individuati dal piano di assegnazione delle frequenze, anche in questo caso senza la necessità di attendere le varianti ai piani regolatori.

Infine la modifica all'articolo 5 dispone la soppressione delle norme che prevedevano la corresponsione di agevolazioni per la dismissione degli impianti presenti nelle aree non previste dal piano di assegnazione delle frequenze in quanto si ritiene che la razionalizzazione della rete di trasmissione radiotelevisiva sia un onere che deve rimanere ai carico dei gestori della rete stessa.

**Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002)**

Questo articolo consente di rendere operanti due modifiche previste dalla legge collegata del 2002 sino ad ora sospese in quanto connesse alla prevista soppressione delle commissioni comprensoriali che non risulta più attuale e che quindi non verrà attuata nei termini previsti dalla predetta legge, dato che con la nuova legge urbanistica si provvederà al riordino organico della gestione della tutela del paesaggio.

La prima modifica consente di semplificare le procedure di sanatoria paesaggistica, che sino ad ora hanno richiesto, anche per le violazioni minori, il parere della CTP. La nuova norma attribuisce invece ai diversi organi di tutela del paesaggio (comuni per interventi minori, CTC per la gran parte delle autorizzazioni e CTP per le opere di infrastrutturazione di rilievo provinciale) anche per il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria la competenza che essi attualmente hanno per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in sede preventiva, riducendo contestualmente i carichi di lavoro della commissione provinciale.

Si evidenzia che la modifica in parola è di immediata applicazione. Ne consegue che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge i comuni dovranno

trasmettere le pratiche per il coordinamento delle sanzioni ai sensi dell'articolo 127 ai competenti organi provinciali secondo il riparto di competenze previsto dal Capo IV del Titolo VII, trattenendo ovviamente quelle di propria competenza ai sensi dell'articolo 99 della L.P. n. 22 del 1991. Si ricorda, nel caso vi fossero ancora dei dubbi, che il coordinamento delle sanzioni è relativo a opere abusive realizzate anche in violazione della tutela del paesaggio e quindi realizzate in assenza o difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche richieste nelle aree di tutela ambientale del PUP, così come ridefinite dalla Variante 2000. Per rendere più semplice l'individuazione degli organi competenti, si allega un prospetto riepilogativo.

Le domande di sanatoria paesaggistica giacenti presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e non evase con l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 127 del dirigente entro il 18 dicembre 2004, saranno trasmesse d'ufficio dal Servizio medesimo agli organi competenti in base alle nuove norme per l'adozione del provvedimento a loro spettante.

Si ricorda che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1218 del 25 maggio 2001 sono stati fissati gli indirizzi per lo svolgimento del procedimento di coordinamento delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 127 della L.P. n. 22 del 1991. Le modalità di presentazione della richiesta di coordinamento delle sanzioni, la documentazione da produrre, le verifiche preventive da effettuare sulla sussistenza dei presupposti richiesti e sulle procedure da seguire risultano ancora valide e vanno osservate, pur con gli opportuni adattamenti conseguenti alle modifiche apportate alla L.P. n. 22 predetta che verranno quanto prima tradotti in una modifica formale da parte della Giunta provinciale.

Si evidenzia che avverso i provvedimenti di cui all'articolo 127 non è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale (previsto solo per i provvedimenti preventivi di competenza delle CTC e CTP), ma è tuttavia ammesso l'esercizio del poteri di annullamento provinciale entro 60 giorni dal loro rilascio (comma 4 bis).

La lettera b) del comma 1 dell'articolo rende operativa un'altra disposizione attualmente sospesa dalla norma transitoria della L.P. n. 1 del 2002, con la quale si precisa una volta per tutte, risolvendo i dubbi interpretativi, che sono esenti dal contributo di concessione anche le opere di eliminazione delle barriere architettoniche.

### **Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)**

Comma 1 – Modifiche all'articolo 21 in materia di contenuti del regolamento edilizio

La modifica di cui alla lettera a) è connessa alle disposizioni che estendono il ricorso alla DIA, e prevede la soppressione dell'obbligo di sentire la commissione edilizia per gli interventi di restauro e risanamento conservativo. Rimane peraltro ferma la facoltà dei comuni, mediante espressa previsione del regolamento edilizio, di richiedere il parere della CE anche per interventi ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla legge urbanistica e quindi di continuare a richiedere il predetto parere. Si precisa in ogni caso che la norma non prevale sulle norme attuali dei regolamenti edilizi. Conseguentemente sino a quando questi non verranno formalmente modificati continueranno ad applicarsi le norme vigenti.

Le altre modifiche intendono garantire omogeneità nelle modalità di misurazione degli elementi geometrici, attualmente molto diverse da comune e comune tanto da creare difficoltà interpretative ai cittadini ed ai progettisti. Questa disposizione si applica tuttavia solamente ad avvenuta approvazione da parte della Giunta provinciale della deliberazione che fissa i metodi di misurazione. A termini del comma 41 dell'articolo 3, i comuni devono provvedere ad adeguare i propri regolamenti edilizi entro 180 giorni dalla pubblicazione della deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Se l'adeguamento richiede anche delle varianti al piano regolatore generale, esso è effettuato contestualmente alle modifiche da apportare al piano con la prima revisione o variante successiva all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale. In tal

caso le modifiche al regolamento edilizio producono effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della revisione o variante al piano. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti edilizi nonché, se occorre, dei piani regolatori generali continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici vigenti.

Si ufficializza inoltre la possibilità di costituire commissioni intercomunali, già ammessa in via interpretativa, nell'ottica di razionalizzazione delle risorse organizzative comunali.

### **Comma 2 – Modifiche all'articolo 24 bis in materia di recupero degli edifici tradizionali di montagna**

La disposizione consente di non applicare agli edifici tradizionali di montagna, da recuperare e conservare, la legge sulle barriere architettoniche in considerazione dell'assoluto pregio degli edifici tradizionali predetti e tenuto conto della possibilità di utilizzare i manufatti ad uso abitativo non permanente.

Si consente invece di applicare anche agli interventi di recupero dei predetti edifici lo speciale procedimento previsto dall'articolo 72 bis per gli immobili ricadenti negli insediamenti storici il quale, in presenza di problemi statici dell'edificio certificati con perizia, ammette anche la demolizione e ricostruzione previo parere favorevole del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, in deroga ai vincoli del risanamento e della ristrutturazione, con la sola esclusione degli edifici di maggior pregio soggetti a restauro. Si precisa peraltro che questa disposizione per poter essere applicata richiede la preventiva effettuazione del censimento, secondo quanto esplicitamente previsto dalla norma in questione che fa riferimento espresso "agli immobili individuati dal piano regolatore generale ai sensi della lettera a) del comma 2" dell'articolo 24 bis. Ne consegue che non sarà sufficiente fare ricorso alla norma transitoria di applicazione dell'articolo 24 bis di cui all'articolo 5 della L.P. n. 10 del 2004, che si illustrerà di seguito, per poter applicare anche questa nuova disposizione, ma si dovrà provvedere alla piena applicazione dell'articolo mediante l'effettuazione del censimento, come previsto peraltro anche dal comma 3 del citato articolo 5 della L.P. 10 del 2004. Del resto è solo attraverso la schedatura degli edifici, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 22 marzo 2002, attuativa dell'articolo 24 bis, che può essere impresso agli stessi uno specifico vincolo di intervento (restauro, risanamento, ecc.) nel rispetto di quanto stabilito dalla predetta deliberazione n. 611 ed in particolare degli articoli 2, 8 e 14 della stessa.

### **Comma 3 – Modifiche all'articolo 25 in materia di edificazione nelle aree agricole**

Per evitare il verificarsi di fenomeni speculativi nelle aree agricole di interesse primario, la modifica, concordata al "Tavolo Verde", estende l'obbligo di intavolazione del vincolo di anni 15 di destinazione all'attività agricola, già previsto per gli edifici aziendali realizzati facendo ricorso all'indice fondiario derivante da tutti gli appezzamenti costituenti l'azienda, anche a quelli ad uso abitativo ammessi nelle aree agricole primarie secondo le condizioni di cui all'articolo 19 delle norme di attuazione del PUP e delle relative disposizioni attuative (deliberazione della Giunta provinciale n. 895 del 23 aprile 2004). Il medesimo vincolo per gli edifici ad uso abitativo comporta altresì il divieto di vendita separata degli edifici medesimi rispetto all'azienda ed ai fondi agricoli per la stessa durata.

Ai sensi del comma 42 dell'articolo 3, le modificazioni di cui sopra si applicano alle domande di concessione ad edificare presentate dopo l'entrata in vigore della legge.

### **Comma 4 – Modifiche all'articolo 27 in materia di sistema informativo del territorio**

La modifica prevede che con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i

*criteri, le modalità e le scadenze temporali che i comuni devono osservare nel trasmettere al sistema informativo territoriale i dati concernenti gli strumenti di pianificazione. La norma intende favorire il potenziamento del sistema informativo territoriale sottolineando la valenza fondamentale che viene attribuita ai dati conoscitivi del territorio e alle verifiche sull'efficacia delle previsioni dei piani urbanistici, nell'ottica di un decentramento ai comuni degli aspetti gestionali della pianificazione urbanistica rispetto alle scelte strategiche del PUP.*

### **Commi 5, 6, 7, 8 e 43 – Modifiche in materia di procedure di approvazione dei PRG**

*Le modifiche sono dirette a rendere più efficace e meno burocratico il rapporto fra comuni e Provincia nell'ambito del procedimento di approvazione dei piani regolatori, in ossequio ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione fra Provincia ed enti locali.*

*In particolare si intende privilegiare il confronto preventivo sulle strategie e la coerenza dei piani comunali con il PUP in vista della loro adozione, passando quindi da una funzione della Provincia prevalentemente orientata ad un controllo successivo dei piani già definiti ad una forma mista di verifica preventiva, anche con funzione collaborativa, con successiva ratifica/approvazione finale molto più efficace e rapida.*

*Il nuovo meccanismo prevede:*

- a) la redazione di un documento preliminare, in analogia a quanto già previsto per il PUP, quale strumento preventivo per avviare la variante che viene trasmesso al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per le eventuali osservazioni. Su richiesta dell'amministrazione comunale, o quando il servizio provinciale ritenga opportuno approfondire le questioni attinenti la coerenza del documento preliminare con il piano urbanistico provinciale, il servizio provinciale convoca un tavolo di confronto con il comune, con funzione preparatoria e di semplificazione del procedimento di approvazione del piano regolatore;*
- b) l'espressione del parere della CUP fra la prima e la seconda adozione, anziché dopo la seconda come avviene attualmente, per privilegiare la funzione di coordinamento e confronto costruttivo fra i soggetti interessati alla pianificazione comunale già nella fase di adozione del piano regolatore generale.*

*Rimane confermata l'attività di controllo finale da parte della Giunta provinciale mediante l'approvazione del piano. Essa è preceduta da un parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che si esprime in merito alla coerenza delle previsioni del piano regolatore con il piano urbanistico provinciale e con le valutazioni espresse dalla CUP fra la prima e seconda adozione e alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano.*

*Le modifiche alle procedure di approvazione dei piani regolatori comportano la riduzione del tempo massimo di approvazione del piano da 420 giorni a 300 e quello delle varianti da 345 a 225 giorni per quelle ordinarie e da 165 a 135 per quelle relative ad opere pubbliche.*

*Si precisa che le nuove procedure di approvazione dei piani si applicano ai nuovi PRG e revisioni nonché alle varianti che non siano già state adottate alla data di entrata in vigore della legge, secondo quanto previsto dal comma 43.*

*In relazione alla rilevanza che assumono per i comuni le modifiche sulle procedure di approvazione dei piani regolatori, le quali comportano delle modalità sostanzialmente diverse nell'impostazione dei piani, con **successiva circolare** si provvederà a fornire ai comuni le prime indicazioni ed indirizzi da seguire nella redazione dei nuovi piani e loro revisioni, con particolare riferimento ai contenuti del documento preliminare.*

La modifica al comma 2 dell'articolo 41, che introduce espressamente la facoltà di apportare le modifiche al PRG in sede di approvazione dello stesso da parte della Giunta provinciale anche per assicurare il rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta medesima per l'applicazione dell'articolo 24 bis, si coordina con le modifiche già citate all'articolo medesimo di cui al comma 2 dell'articolo 3 nonché di cui all'articolo 5. Con le modifiche in questione attinenti tutte alla disciplina di recupero degli edifici tradizionali di montagna, si è tentato di rendere coerente il quadro normativo modificato con la norma transitoria di cui all'articolo 5. L'utilizzazione della procedura transitoria prevista dal predetto articolo 5 non farà venir meno l'obbligo di pieno adeguamento ai criteri di applicazione dell'articolo 24 bis che sarà verificato ed assicurato, anche, se necessario, mediante modifiche d'ufficio in sede di verifica ed approvazione dei PRG.

#### **Comma 9 – Modifiche all'articolo 56 bis in materia di programmi integrati di intervento**

Con la presente modifica si assicura maggiore flessibilità al programma integrato di intervento, consentendo la sua approvazione con effetto di adozione di variante al PRG prescindendo dal vincolo delle destinazioni ad edilizia pubblica ed agevolata di almeno il 60 per cento del volume previsto e da quello che non consente l'approvazione di varianti ordinarie prima del decorso di un biennio.

#### **Comma 10 – Modifiche all'articolo 73 in materia di standard per parcheggi**

La modifica prevede che con la deliberazione che disciplina gli standard per parcheggi possono essere stabiliti i casi di esenzione dagli stessi nonché quelli in cui l'esenzione è tuttavia subordinata al pagamento di una somma corrispondente al costo di costruzione per un parcheggio interrato equivalente agli spazi non realizzati, in modo tale da consentire ai comuni di destinare alla realizzazione di parcheggi pubblici le somme ricavate (si veda la corrispondente modifica del comma 32 all'articolo 112).

I criteri e le modalità della determinazione della somma da corrispondere al comune sono stabiliti con la deliberazione di determinazione dei costi medi di costruzione di cui all'articolo 108, sentito il Consorzio dei comuni trentini. Questa norma richiede quindi, per la sua applicazione, la preventiva adozione della deliberazione predetta da parte della Giunta provinciale.

#### **Commi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44 e 45 – Modifiche in materia di denuncia di inizio di attività**

Con le modificazioni di cui ai commi sopra indicati, sono stati recepiti nell'ordinamento provinciale i principi del Testo unico dell'edilizia in materia di "Super DIA", prevedendo tuttavia una serie di disposizioni che si discostano dalla disciplina statale.

In termini generali le modifiche si propongono di ridurre i tempi per ottenere i provvedimenti che autorizzano l'esecuzione di interventi edilizi, estendendo la DIA a gran parte degli interventi sugli edifici esistenti, oltre che a quelli minori già previsti attualmente. Si intende in questo modo consentire al cittadino di iniziare rapidamente i lavori riguardanti opere che non richiedono necessariamente un controllo preventivo approfondito da parte del comune rispetto alla loro coerenza con le previsioni del piano regolatore.

L'estensione della DIA si accompagna alla soppressione dell'autorizzazione edilizia; in questo modo si prevede una maggiore responsabilizzazione dei progettisti, ai quali spetterà la certificazione della presenza della conformità degli interventi alle norme urbanistiche. Ciò dovrebbe consentire di ridurre i carichi di lavoro degli uffici tecnici comunali per i controlli riguardanti opere poco rilevanti, i quali potranno quindi

concentrare la propria attività sul controllo degli interventi effettivamente significativi di trasformazione del territorio.

In questo quadro, anche i termini per l'inizio dei lavori in seguito alla presentazione della denuncia vengono assai ridotti, passando, per quelli più significativi, da 40 a 30 giorni, per quelli di media importanza da 40 a 15 giorni e consentendo l'inizio dei lavori il giorno successivo alla presentazione della DIA per gli interventi scarsamente significativi (**si veda la tabella allegata**).

Si precisa che le nuove norme si applicano con il decorso di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (15 febbraio 2005), come previsto dal comma 44 dell'articolo 3. La predetta norma transitoria precisa altresì che per l'evasione delle domande di concessione e autorizzazione edilizia presentate prima dell'entrata in vigore di queste disposizioni si applicano le norme previgenti.

Rispetto ai contenuti generali delle modifiche contenute nei commi precedenti, si evidenziano alcuni aspetti di dettaglio particolarmente significativi.

Con le **modifiche all'articolo 77** "le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico" precedentemente soggette ad autorizzazione edilizia o DIA, non richiedono più alcun titolo abilitativo. Per quanto riguarda le bonifiche agrarie si è chiarito che la loro liberalizzazione non può riguardare, come già sostenuto in via interpretativa, i cambi di coltura di aree boscate, i quali richiedono la concessione edilizia proprio in quanto modificano in modo sostanziale la destinazione originaria dell'area e lo stato dei luoghi.

Le **principali modifiche all'articolo 83** riguardano l'aggiunta di nuovi interventi soggetti a DIA o la precisazione ed integrazione di quelli già previsti (come precisato è soppressa l'autorizzazione edilizia e quindi non si può più avvalersi dell'alternatività fra i due strumenti autorizzativi).

Ad esempio:

- la lettera c) è stata riscritta utilizzando la locuzione più precisa di "scavi e successivi reinterri;" rispetto a quella preesistente di "reinterri e scavi";
- sono stati aggiunti gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia, gli interventi previsti dai piani attuativi, sempreché contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e formali per gli edifici da essi previsti; le sopraelevazioni, gli ampliamenti e le pertinenze costituenti volume prive di autonoma funzionalità di edifici esistenti, sempreché gli strumenti urbanistici contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e formali; gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva di cui alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 e agli impianti fissi di telecomunicazione, di cui alle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernenti la realizzazione su edifici esistenti di strutture a palo con altezza non superiore a sei metri nonché l'installazione di nuove antenne su qualsiasi struttura di sostegno già esistente e le modifiche tecniche o di potenziamento degli apparati esistenti di ricezione, elaborazione e trasmissione dei segnali.

**L'articolo 86** è stato sostituito. Le modifiche sostanziali riguardano le nuove modalità di calcolo dell'entità delle difformità, che si riferiscono ora a "variazioni eccedenti il 5 per cento dei valori di progetto **o delle dimensioni delle costruzioni preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza**" nel tentativo di rendere più agevole la sua applicazione. L'altra novità riguarda la possibilità di applicare la variante in corso d'opera anche agli edifici soggetti a risanamento conservativo. Permane invece l'esclusione, già prevista, per gli edifici soggetti a restauro ed al vincolo dei beni culturali di cui al relativo Codice (d. leg. 22 gennaio 2004, n. 42).

**Le modifiche all'articolo 88 in materia di concessioni edilizie per attività**

**produttive e agriturismo** risultano particolarmente significative.

Il nuovo comma 1 dispone che nel caso di interventi da realizzare in aree destinate ad insediamenti produttivi del settore secondario, "la richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante della singola impresa o delle imprese associate che intendono realizzare gli interventi per svolgere una delle attività ammesse dalla destinazione di zona ovvero dai soggetti cui è affidato l'apprestamento delle aree ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.(si veda l'articolo 25. I soggetti sono: la Provincia, i comuni e le società alle quali partecipano i comuni e eventualmente altri enti pubblici, anche unitamente a soggetti privati). Il comma 4 ter precisa inoltre che "Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi del settore secondario a soggetti diversi di quelli di cui al comma 1 è subordinato alla stipula di una convenzione fra il comune, i richiedenti e le imprese che hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal piano regolatore."

Con la presente disposizione il legislatore provinciale ha inteso limitare i fenomeni speculativi derivanti dalla realizzazione e vendita dei capannoni da parte di imprese che non esercitano le attività ammesse dal piano regolatore.

Nel caso di opere da destinare ad attività agrituristica, con il comma 4 bis si precisa che il rilascio della concessione è subordinato all'accertamento dell'iscrizione del richiedente all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui all'articolo 3 della predetta legge provinciale n. 10 del 2001 e quindi previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti per svolgere tale attività.

In merito alla sostituzione dell'**articolo 91 bis**, le maggiori novità sono le seguenti:

- i termini per l'inizio dei lavori in seguito alla presentazione della denuncia passano, per quelli più significativi, da 40 a 30 giorni, per quelli di media importanza da 40 a 15 giorni ed è consentito l'inizio dei lavori il giorno successivo alla presentazione della DIA per gli interventi scarsamente significativi (**si veda la tabella allegata**);
- se gli strumenti di pianificazione o i regolamenti edilizi contengono precise indicazioni o criteri in ordine alla tipologia, alle dimensioni, ai caratteri architettonici e ai materiali (manuali tipologici) per la realizzazione degli interventi che richiedono 15 giorni per l'inizio lavori (ad esempio serre, tettoie, recinzioni, muri, pavimentazioni, sistemazioni esterne) e se tale condizione è riconosciuta con provvedimento del comune avente funzione ricognitiva di tali indicazioni o criteri, i relativi lavori possono essere iniziati il giorno successivo a quello di presentazione della denuncia;
- le verifiche obbligatorie del comune nei termini dei 30 e 15 giorni riguardano solamente:
  - a) la completezza della documentazione;
  - b) che l'intervento sia compreso fra quelli dell'articolo 83;
  - c) l'avvenuto versamento del contributo di concessione, in quanto dovuto, nonché l'esattezza del suo importo;
  - d) solo per gli interventi di restauro, risanamento, demolizione, ristrutturazione e sostituzione edilizia nei centri storici, il controllo è esteso ai contenuti della relazione del progettista e quindi alla conformità urbanistica;
- è prevista l'effettuazione di controlli successivi sulle denunce d'inizio di attività, anche mediante controlli su campioni che rappresentino almeno il 20 per cento degli interventi in corso o realizzati, fermo restando l'esercizio, secondo le forme ordinarie, dei poteri di vigilanza spettanti al comune.

Per quanto riguarda la nuova disciplina della DIA ed il conseguente nuovo riparto fra opere soggette a DIA e a concessione edilizia, si sottolinea che non risulta esservi una corrispondenza fra la ripartizione prevista dalla legge provinciale e quella del Testo unico dell'edilizia, il quale del resto prevede anche per le regioni a statuto

ordinario la possibilità di ampliare o restringere la gamma degli interventi soggetti a DIA.

Ne consegue che per gli aspetti penali si dovrà ovviamente fare riferimento alle vigenti disposizioni statali del DPR n. 380 del 2001 che dispongono per quali interventi realizzati in difformità o assenza del titolo abilitativo all'illecito amministrativo si può aggiungere quello penale.

A questo proposito si ricorda, come già precisato a suo tempo con circolare di data 14 luglio 2003, prot. n. 3785 di questo Ufficio, che il Testo unico ha modificato le previgenti disposizioni statali che fondavano l'applicazione delle sanzioni penali sul riparto fra opere soggette a concessione ed opere soggette ad autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività collegando il regime sanzionatorio penale agli interventi soggetti al rilascio di concessione edilizia (articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47).

Il Testo unico ha connesso invece il regime penale alla rilevanza delle opere di trasformazione del territorio, così come individuate dal combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera e), 10, 22, comma 3, e 44, anziché al titolo abilitativo, modificando, di fatto, le ipotesi di reato precedenti e dando luogo a fondati sospetti di illegittimità costituzionale di tali disposizioni per eccesso di delega. Resta ferma peraltro la competenza della Magistratura penale nell'individuazione concreta delle ipotesi di reato.

Ne consegue che i comuni dovranno continuare a trasmettere all'autorità giudiziaria e all'Assessore provinciale competente in materia di Urbanistica, per il tramite di questo Ufficio, tutti gli atti concernenti l'accertamento della violazione delle norme edilizie, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della L.P. 22 del 1991, secondo le indicazioni e le procedure di cui alla precedente circolare di questo Ufficio di data 8 aprile 1994, prot. n. 1870/94, concernente "Vigilanza sull'attività edilizia" ed all'ultima circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento di data 23 ottobre 2003, prot. n. 4348/03 N.4, facendo tuttavia attenzione al fatto che le opere di cui all'articolo 83 ora non corrispondono più a quelle non soggette a concessione/permesso di costruire secondo le norme statali che, come precisato anche nella citata nota della Procura, non "integrando il reato previsto dall'articolo 44 del DPR 380/01" non dovevano essere comunicate alla Procura stessa.

### **Commi 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 40 - Modifiche in materia di tutela del paesaggio e deroghe**

Con la **modifica all'articolo 93** si intende fornire una definizione più precisa delle aree non urbanizzate nelle quali l'autorizzazione paesaggistica per alcuni interventi spetta alla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale. Sostituendo la locuzione "fuori dei centri abitati" con quella di "aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale", la competenza della CTP per i relativi interventi verrà esercitata con riferimento alle perimetrazioni dei PRG nelle aree agricole, a bosco, pascolo, improduttivo, ecc.

Le **modifiche all'articolo 94** consentono di prevedere una specifica tutela paesaggistica per gli alberi monumentali, inserendo nell'articolo 94 la previsione espressa di questa facoltà. La nuova disposizione prevede non solo l'individuazione degli alberi monumentali secondo il noto procedimento dell'articolo 94, ma anche la possibilità per i comuni di provvedere alla valorizzazione dei beni individuati ai sensi del predetto articolo, anche mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati, nonché alla manutenzione degli stessi, avvalendosi anche della consulenza delle competenti strutture provinciali per una adeguata manutenzione degli alberi monumentali e per il controllo fitosanitario degli stessi. Con le **modifiche all'articolo 103** la possibilità di richiedere le agevolazioni provinciali per il ripristino e manutenzione

di beni soggetti a tutela del paesaggio è estesa anche agli alberi monumentali. Infine il nuovo comma 3 bis dell'articolo 131 prevede delle sanzioni specifiche in caso di manomissione, danneggiamento o deturpazione di un albero monumentale. In tal caso si applica una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 determinata dal servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Le **modifiche all'articolo 101** risolvono l'incongruenza attuale che affida alla CTP il parere per ricorsi presentati alla Giunta provinciale sui dinieghi della autorizzazioni paesaggistiche anche per quelli della stessa CTP, la quale si esprime quindi due volte sulla stessa pratica; per risolvere il problema il parere sul ricorso viene affidato al Servizio Urbanistica. Il termine per la decisione, attualmente di 60 giorni, viene adeguato, sotto il profilo formale, alle disposizioni generali in materia di ricorsi amministrativi (DPR 1199 del 1971) peraltro già applicate, portandolo a 90 giorni.

Con l'**introduzione dell'articolo 104 bis** si è inteso semplificare notevolmente le procedure per la realizzazione delle opere per il superamento delle barriere architettoniche in deroga, prevedendo che le stesse sono autorizzate direttamente dal comune senza ricorrere al procedimento di cui all'articolo 104, in analogia al procedimento già previsto per i parcheggi interrati dalla legge Tognoli (legge n. 122 del 1989). Il medesimo articolo, per quanto riguarda i predetti parcheggi interrati o al piano terreno di edifici esistenti, introduce definitivamente una disciplina provinciale in materia, che sostituisce quindi quella della Tognoli, salvo che per gli effetti della violazione dell'obbligo di non cedere i parcheggi separatamente dall'unità immobiliare (si veda il comma 3). Si precisa che il provvedimento da rilasciare da parte del comune sarà una "concessione" in deroga, in considerazione del fatto che l'autorizzazione edilizia è stata soppressa ed interamente sostituita dalla DIA.

Si osserva che l'applicazione dell'articolo è subordinata all'adozione di una delibera della Giunta provinciale che stabilirà i criteri per il rilascio delle predette concessioni in deroga.

#### **Comma 31 - Modifiche all'articolo 106**

La modifica, recependo la prassi in uso applicata in via interpretativa, prevede una disciplina espressa in merito alla necessità per alcuni interventi soggetti a DIA che comportano un aumento del carico urbanistico di pagare il contributo di concessione. Ovviamente si tratterà di interventi computabili in termini di aumento di volume o di cambio di destinazione rilevante ai fini dell'aumento del carico urbanistico che è opportuno peraltro siano individuati dal regolamento comunale sull'applicazione del contributo di concessione.

La norma prevede che il contributo sia corrisposto al comune all'atto della presentazione della denuncia d'inizio di attività secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 89 e cioè sulla base di un calcolo provvisorio del richiedente e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune.

#### **Comma 33 - Modifiche all'articolo 117**

Le modifiche al comma 3 sono dirette a semplificare le procedure di controllo della Provincia sulle procedure di repressione degli abusi edilizi introducendo un controllo a campione delle pratiche, in analogia a quanto previsto per i controlli sulle DIA per quanto riguarda l'attività di competenza comunale.

Ne consegue che, **fermo restando l'obbligo dei comuni di inviare tutti gli atti adottati** per la repressione degli abusi edilizi all'Assessore provinciale competente, per il tramite dell'Ufficio Affari amministrativi del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, le verifiche sulla correttezza dei provvedimenti adottati dai comuni verranno effettuate solo sugli esposti ricevuti e su un campione delle segnalazioni pervenute che rappresenti almeno il 10 per cento delle stesse. Si ricorda che gli atti da inviare alla Provincia e all'Autorità giudiziaria non sono solo quelli iniziali di accertamento

dell'abuso (verbale di sopralluogo, sospensione lavori, ordinanza rimessa in pristino), ma anche tutti gli atti successivi, sino alla conclusione del procedimento mediante la rimessa in pristino, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie o il rilascio del provvedimento autorizzativo in sanatoria.

In questo modo si potrà evitare di seguire in modo approssimativo tutte le pratiche comunali, ma si effettuerà un controllo puntuale ed approfondito sugli esposti e sul campione. Sulle modalità di effettuazione dei controlli verranno fornite in seguito ulteriori specifiche indicazioni.

### **Comma 36 - Modifiche all'articolo 121**

La prima modifica sostanziale riguarda la riscrittura della lettera b) del comma 4, per renderla coerente con le modifiche apportate all'articolo 86 in merito alle modalità di individuazione dell'entità delle variazioni. Anche in questo caso, per le variazioni essenziali, l'accertamento riguarda "le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il dieci per cento ma non superano il trenta per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza".

Totalmente nuovo risulta il comma 8 bis il quale prevede la possibilità da parte del comune in presenza di abusi edilizi risalenti a prima del 1985 che non risultino in contrasto con rilevanti interessi urbanistici di legittimare le opere mediante il pagamento di sanzioni pecuniarie minori rispetto a quelle ordinarie, tenuto conto della presenza di una situazione di modificazione dello stato dei luoghi ormai consolidata. In particolare, qualora i competenti organi comunali ritengano che le opere abusive non risultino in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo delle sanzioni previste dalle leggi n. 10 del 1977 ovvero n. 765 del 1967, possono essere applicate le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 129, maggiorate del 20 per cento e comunque in misura non inferiore ad euro 4.000. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 127 per l'eventuale coordinamento delle sanzioni in caso di violazione anche della tutela del paesaggio ed in tale caso l'accertamento sulla compatibilità paesaggistica delle opere rimane di competenza della CTP, in deroga a quanto stabilito dal nuovo articolo 127.

### **Comma 39 - Sostituzione dell'articolo 128**

La sostituzione dell'articolo 128 è diretta ad armonizzare il regime sanzionatorio riguardante gli interventi soggetti a DIA con l'esigenza di differenziare l'entità delle sanzioni con riferimento alla diversa rilevanza delle opere che possono essere realizzate. In particolare (si veda il comma 2, lettera a) ed il comma 5, lettera a)) si conferma l'applicazione delle sanzioni per opere soggette a concessione per gli interventi che la richiedevano secondo il precedente regime (ristrutturazione, sostituzione edilizia, nuovi interventi previsti da piani attuativi, sopraelevazioni e ampliamenti).

Il comma 45 dell'articolo 3 prevede che alle opere abusive soggette a denuncia d'inizio di attività ai sensi della nuova disciplina che risultino realizzate in difformità dalla concessione o autorizzazione edilizia rilasciate ai sensi delle norme previgenti si applica il nuovo articolo 128.

### **Art. 4 - Disposizioni in materia di certificato di abitabilità**

L'articolo intende risolvere il problema delle domande di rilascio del certificato di abitabilità giacenti presso numerosi comuni e non ancora evase, mediante l'applicazione del silenzio assenso previsto dal Testo unico dell'edilizia. La norma prevede difatti che "alle richieste di rilascio del certificato di abitabilità presentate ai comuni entro il 31 dicembre 1994 e non evase entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge si applica l'articolo 25, comma 4, del Testo unico che,

*nel caso di autocertificazione, prevede il verificarsi del silenzio assenso con il decorso di 60 giorni. Resta fermo l'esercizio del potere di dichiarare inagibili gli edifici per ragioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 26 del Testo unico.*

#### **Art. 5 - Disposizioni in materia di edifici costituenti il patrimonio edilizio montano esistente**

*La norma è finalizzata a consentire ai comuni, in sede di prima applicazione dell'articolo 24 bis, di recepire gli indirizzi e criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale per il recupero e la valorizzazione dei manufatti tradizionali di montagna. Il provvedimento di adeguamento ai criteri della Giunta provinciale avrà effetto di variante ai piani regolatori comunali. Ciò consentirà di introdurre subito una sorta di salvaguardia rispetto ad interventi ammessi attualmente dai PRG che potrebbero non risultare conformi alla nuova disciplina.*

*Ai provvedimenti adottati dai comuni in via transitoria dovrà comunque seguire obbligatoriamente il censimento dei manufatti, che avrà non solo una funzione ricognitiva ma anche quella di precisare ulteriormente i criteri generali mediante l'individuazione per ciascun edificio degli interventi ammessi.*

*Le condizioni per l'applicazione dell'articolo sono le seguenti:*

- a) **termine per l'applicazione:** sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (**18 giugno 2005**), prorogabile dalla Giunta provinciale di ulteriori sei mesi su richiesta del comune, decorsi inutilmente i quali viene meno la facoltà di utilizzare la norma transitoria;
- b) **contenuti del provvedimento del Consiglio comunale:** specificare, con norme di dettaglio, gli indirizzi e i criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 611 del 22 marzo 2002 ovvero semplicemente dichiarare immediatamente applicabili i citati indirizzi e criteri generali, senza alcuna specificazione ulteriore. E' evidente che il termine "specificare" non vuol dire modificare quanto già previsto dalla Giunta, in quanto il provvedimento provinciale contiene indirizzi e criteri generali che devono essere osservati anche a regime per l'attuazione dell'articolo 24 bis e come tali non possono formare oggetto di modifiche ma vanno semplicemente attuati mediante la redazione di norme di maggior dettaglio con riferimento, appunto, alla "specificità" locale.

*Il procedimento di approvazione del provvedimento del consiglio comunale con effetto di variante è un procedimento speciale che differisce dalle procedure ordinarie di approvazione dei PRG e loro varianti. Difatti il provvedimento di adozione dei criteri è affisso all'albo comunale per un periodo di trenta giorni entro il quale chiunque può presentare osservazioni, e, contestualmente al deposito, è trasmesso alla Giunta provinciale per eventuali osservazioni da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali si producono gli effetti tipici del silenzio assenso. Il comune approva definitivamente il provvedimento tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, ivi comprese quelle della Provincia, senza che sia prevista la formale approvazione finale dello stesso da parte della Giunta provinciale. L'approvazione definitiva del provvedimento da parte del Consiglio comunale costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.*

*Come è stato già precisato sopra, il comma 3 dell'articolo in questione prevede tuttavia che successivamente alla definitiva approvazione del provvedimento con effetto di variante, i comuni devono provvedere con la prima revisione o variante al piano regolatore generale ad attuare completamente l'articolo 24 bis mediante l'effettuazione del censimento previsto dalla lettera a) del comma 2, con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 2002, nonché, qualora ritengano opportuno specificare ulteriormente quanto previsto dal provvedimento che*

ha recepito i criteri generali, a quelli di cui alle lettere b) e c) del predetto comma 2. Le varianti di pieno adeguamento dei PRG all'articolo 24 bis possono essere deliberate anche prima che siano decorsi due anni dall'adozione del provvedimento di salvaguardia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991.

L'obbligo di provvedere alla completa attuazione dell'articolo 24 bis con la prima variante successiva a quella di salvaguardia non si applica nel caso di varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità di cui all'articolo 42 della legge provinciale n. 22 del 1991.

In relazione all'obbligo di pieno adeguamento all'articolo 24 bis con la prima variante successiva all'approvazione del provvedimento di salvaguardia, si sottolinea che i provvedimenti del consiglio comunale adottati ai sensi dell'articolo 5 della L.P. n. 10 del 2004 dovranno espressamente fare menzione a tale norma in quanto il Servizio Urbanistica dovrà tenere un registro dei comuni che si sono avvalsi di tale facoltà e che saranno quindi tenuti con la prima variante successiva agli altri adempimenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 5 ed in particolare ad effettuare il censimento dei manufatti tradizionali.

Per quanto riguarda gli effetti dell'approvazione del provvedimento di salvaguardia in via transitoria previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, esso comporterà, divenendo parte integrante del PRG, la necessità di verificare la conformità urbanistica degli interventi riguardanti gli edifici tradizionali montani con gli indirizzi e criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 2002.

Risulta evidente che sino a quando il comune non avrà effettuato anche il censimento e la relativa variante di piena attuazione all'articolo 24 bis, l'individuazione degli immobili definibili come "edifici tradizionali di montagna" in sede di verifica della conformità urbanistica spetterà agli organi comunali competenti, con l'opportuno ausilio della commissione edilizia comunale anche nei casi in cui il parere non sia obbligatorio. I riferimenti per questa verifica saranno ovviamente le definizioni generali della deliberazione n. 611 del 2002, la quale contiene peraltro una serie di indicazioni di sicuro ausilio, nei casi dubbi, per verificare se un edificio può essere considerato un edificio tradizionale di montagna per i fini di cui all'articolo 24 bis della L.P. n. 22 del 1991.

In primo luogo l'articolo 2 della deliberazione n. 611 fornisce le seguenti definizioni:

"1. Per patrimonio edilizio montano si intende l'edilizia rurale tradizionale costituita da baite di alpeggio (altrimenti dette ca' da mont, bàit/o, fienile, tabià/tobià/tobiàdo, maso, masàdega) nonché da malghe, mulini, fucine e segherie, anche se in disuso o riattati, aggregata in nuclei o sparsa in aree di montagna poste a quota variabile al di fuori dei centri abitati.

2. Si considera esistente l'edificio montano individuato catastalmente avente elementi perimetrali fino alla quota di imposta del tetto.

3. Si considera edificio da recuperare quello individuato catastalmente avente elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca, e purché il recupero dell'edificio medesimo sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale.

4. I resti di fabbricati non aventi i requisiti specificati nelle definizioni di cui ai commi 2 e 3 si considerano ruineri.

L'articolo 8 indica altresì le tipologie di intervento ammesse, precisando quanto segue:

"1. In generale, per gli edifici tradizionali di montagna conservatisi allo stato originario sono da privilegiare gli interventi di restauro e di risanamento.

2. La ristrutturazione edilizia ed altri interventi di recupero sono ammessi nei casi e secondo le modalità indicate dai piani regolatori generali.

3. Non sono ammessi gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione totale degli edifici montani esistenti. Non sono altresì ammessi interventi sui ruderi tranne la loro demolizione e la rinaturalizzazione del sito.”

Si osserva che il recepimento dei criteri generali di cui alla deliberazione n. 611 del 2002 ai sensi dell'articolo 5 non consentirà tuttavia l'applicazione di quelle disposizioni della deliberazione medesima che richiedono necessariamente l'avvenuta effettuazione del censimento degli edifici, quale quella di cui al comma 3 dell'articolo 2 riguardante gli edifici da recuperare. In questo caso la deliberazione provinciale presuppone la puntuale individuazione dei resti di edifici il cui recupero può risultare significativo per la salvaguardia del contesto ambientale un cui gli stessi sono inseriti, presupposto che va dimostrato caso per caso con le schede dei manufatti censiti.

Ove invece la deliberazione preveda che determinati interventi possono essere previsti sulla base di criteri generali dei PRG, la loro realizzazione potrà essere ammessa solo nel caso in cui il provvedimento del comune di cui all'articolo 5 abbia specificato i criteri della Giunta provinciale ( si veda ad esempio il comma 2 dell'articolo 8 sopra riportato).

E' evidente che la variante speciale di cui all'articolo 5 consentirà non solo l'effettuazione di nuovi interventi conformi alle norme con essa introdotte nel PRG ma anche il rilascio di provvedimenti in sanatoria ai sensi degli articoli 128 e 129 della L.P. n. 22 del 1991, così come modificati con la L.P. n. 10 del 2004 per interventi già effettuati che risultino conformi alle norme medesime.



- **Legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione). Approvate definitivamente le norme in materia di sanatoria paesaggistica. Prime indicazioni applicative.**

Con riferimento all'oggetto l'Assessore all'Urbanistica e Ambiente ha emanato la qui riprodotta nota di Prot. n. 205/05 di data 13 gennaio 2005.



Facendo seguito a quanto già anticipato con nota dell'Ufficio Affari amministrativi del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 25 ottobre 2004, prot. n. 5369/04, si comunica che con la legge 15 dicembre 2004, n. 308 (pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004 ed entrata in vigore l'11 gennaio 2005) è stato definitivamente approvato il disegno di legge del Governo n. 1753 riguardante la cosiddetta "delega ambientale".

La legge n. 308, con i commi 36, 37, 38 e 39, ha confermato altresì le disposizioni in materia di sanatoria paesaggistica che si illustrano di seguito.

Le nuove norme danno luogo ad ulteriori e nuovi problemi di coordinamento con le norme provinciali rispetto alla disciplina del condono edilizio, considerato che le stesse non solo risultano, sotto il profilo formale, del tutto autonome rispetto al

condono, ma che le stesse intervengono in una materia, quella della tutela del paesaggio, nella quale le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza esclusiva ai sensi degli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale di autonomia, mentre l'articolo 117 della Costituzione, riguardante le regioni a statuto ordinario, ha attribuito allo Stato la competenza esclusiva in materia di ambiente e beni culturali, assegnando alle regioni solamente la competenza concorrente in materia di "valorizzazione" dei predetti beni.

### **1. Modifiche al d. leg. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali) in materia di sanzioni amministrative e penali per la violazione della tutela del paesaggio**

*Con il comma 36 sono state introdotte delle modifiche al Codice dei beni culturali recentemente entrato in vigore (1 maggio 2004) che interessano il regime sanzionatorio, sia amministrativo che penale, di cui agli articoli 167 e 181. Si ricorda nel territorio della Provincia autonoma di Trento non trovano applicazione le disposizioni della Parte Terza del Codice riguardante i "Beni paesaggistici" in quanto la Provincia, avvalendosi della propria competenza esclusiva, si è dotata di una disciplina organica in tale materia prima con la legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 e successivamente con l'attuale disciplina contenuta nel Capo IV del Titolo VII della legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificata da ultimo con la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. Del resto è lo stesso Codice che prevede una norma di salvaguardia delle competenze provinciali all'articolo 8 disponendo che "Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione." Si applicano invece le disposizioni recate dal Codice dei beni culturali in materia penale ed in particolare il citato articolo 181 che ha ripreso la disciplina contenuta originariamente nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (legge "Galasso"), rimanendo ovviamente ferma la competenza dello Stato in tale materia.*

*L'articolo 167 dispone che in caso di violazione delle norme in materia di tutela del paesaggio il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni soggetti a vincolo, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima. Le modifiche introdotte a tale articolo riguardanti le modalità di utilizzo delle somme riscosse a titolo di sanzione, avendo mera natura amministrativa ed intervenendo in un campo riservato alla competenza della Provincia e già disciplinato con legge provinciale, non trovano applicazione in provincia di Trento.*

*Sono invece applicabili anche nel territorio provinciale, come già detto, le disposizioni in materia penale introdotte dalla legge n. 308. Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 181 del Codice dei beni culturali, il nuovo comma 1 bis del predetto articolo prevede l'inasprimento delle attuali pene (erroneamente indicate ancora in quelle recate dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, abrogato con l'articolo 136 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), contenute ora invece nell'articolo 44 del predetto Testo unico). Al reato contravvenzionale più grave punibile con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 Euro a 51.645 Euro della lettera c) del comma 1 del citato articolo 44 del Testo unico è stata aggiunta una nuova fattispecie di reato considerato più grave, tanto da divenire "delitto" punibile con la reclusione da uno a quattro anni, qualora i lavori abusivi:*

*a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;*

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

Ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria nell'individuazione concreta delle fattispecie di reato, si ritiene che, secondo l'ordinamento provinciale, possano rientrare nelle violazioni di cui alla lettera a) quelle riguardanti i beni individuati ai sensi dell'articolo 94 della L.P. n. 22 del 1991, il cui contenuto corrisponde sostanzialmente alla disciplina dell'articolo 136 e seguenti del Codice, mentre dovrebbero rientrare nella lettera b) le altre violazioni alle disposizioni in materia di tutela del paesaggio recate dal Capo IV del Titolo VII della L.P. n. 22 del 1991 diverse da quelle di cui al citato articolo 94.

Il nuovo comma 1 ter dell'articolo 181 risulta particolarmente innovativo in quanto introduce nell'ordinamento statale, per la prima volta, un'ipotesi di sanatoria paesaggistica a regime (e quindi non nell'ambito di un provvedimento di condono "una tantum") con effetti estintivi del reato o meglio di non rilevanza ai fini penali della violazione paesaggistica in presenza di abusi solo formali in quanto compatibili con la tutela del paesaggio, ancorché limitata ad interventi di scarsa rilevanza. Secondo il comma citato, "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."

Il comma 1 quater prevede che per avvalersi della disposizione di cui al comma 1 ter, l'interessato deve presentare domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi, prevedendo dei termini per la conclusione del procedimento e la necessità di acquisire preventivamente il parere vincolante della soprintendenza. Anche in questo caso la disposizione va coordinata con le norme provinciali: si ritiene che il rilascio della sanatoria paesaggistica ai sensi della lettera a) dell'articolo 127 della L.P. n. 22 del 1991 (come modificato in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 2 della L.P. n. 10 del 2004) da parte dell'organo competente per opere abusive corrispondenti a quelle indicate dal comma 1 ter dell'articolo 181 del Codice produca gli effetti estintivi del reato previsti dalla norma statale medesima.

Anche la disposizione del nuovo comma 1 quinquies introduce una novità rilevante rispetto alla previgente disciplina penale in materia di violazioni paesaggistiche. Viene difatti previsto espressamente dalla nuova norma che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato paesaggistico di cui al comma 1 (e quindi le fattispecie previste dall'articolo 44 del Testo unico dell'edilizia) ma non quella nuova relativa al delitto di cui al comma 1 bis, in quanto non richiamata dal comma 1 quinquies.

## **2. Sanatoria – condono paesaggistico “una tantum” per opere realizzate entro il 30 settembre 2004**

La legge n. 308 del 2004 ha altresì confermato l'ipotesi di una sanatoria-condono per opere realizzate in violazione della tutela del paesaggio entro il 30 settembre 2004. Come si vede, la sanatoria in questione non è formalmente connessa al condono edilizio rispetto al quale non sussiste alcun coordinamento formale. Difatti non solo le norme del decreto legislativo n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, non sono richiamate dalla disposizione in parola, ma anche l'epoca di realizzazione delle opere abusive non corrisponde, dato che per il condono edilizio le opere devono essere realizzate entro il 31 marzo 2004.

Si riporta di seguito il contenuto dei commi 37, 38 e 39 dell'articolo 1 della legge n. 308:

*“37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:*

*a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;*

*b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:*

*1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;*

*2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.”*

*38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37, lettera b), numero 1), è utilizzata in conformità a quanto disposto dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La somma determinata ai sensi del comma 37, lettera b), numero 2), è riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b).*

*39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all'autorità preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza.*

Come per il condono edilizio la nuova norma statale crea seri problemi di coordinamento con la disciplina provinciale in una materia di competenza esclusiva della Provincia considerato che le vigenti norme provinciali prevedono già una procedura di sanatoria amministrativa anche per le violazioni in materia di tutela del paesaggio mediante il “coordinamento delle sanzioni pecuniarie” di cui all'articolo 127 nonché specifiche modalità di calcolo delle relative sanzioni pecuniarie. Tenuto conto, peraltro, che la disposizione ha effetti estintivi dei reati paesaggistici, essa risulta applicabile, a questi fini, anche in provincia di Trento.

Per quanto riguarda le modalità di accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere abusive, è evidente che si dovrà fare riferimento, come

avviene in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche provinciali sia in sede preventiva che in sanatoria, ai criteri di tutela ambientale contenuti nella Relazione illustrativa del Piano urbanistico provinciale, richiamati dall'articolo 6 delle norme di attuazione del PUP medesimo. Ulteriori criteri di valutazione della compatibilità paesaggistica potranno essere individuati con provvedimenti della Provincia (lo stesso articolo 6 delle norme di attuazione del PUP prevede la possibilità da parte della Giunta provinciale di individuare degli ulteriori criteri rispetto a quelli recati dalla Relazione illustrativa).

Rimangono peraltro da risolvere i problemi di carattere organizzativo per l'applicazione della norma statale che riguardano l'individuazione degli organi competenti al rilascio dei provvedimenti di sanatoria e che attengono anche alle modalità di determinazione delle sanzioni e alla loro destinazione allo Stato ovvero alla Provincia. In questo momento si stanno valutando con le competenti strutture del Dipartimento Affari e relazioni istituzionali quali adempimenti adottare.

Peraltro, in considerazione del fatto che il **termine perentorio** per la presentazione delle domande è stato confermato nel **31 gennaio 2005** e quindi ad una scadenza ravvicinata rispetto all'entrata in vigore della legge statale, è probabile che non vi sarà il tempo per approvare entro quella data delle disposizioni provinciali di coordinamento. Le necessarie disposizioni potrebbero tuttavia intervenire anche successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande in quanto la determinazione delle sanzioni spetta comunque all'autorità competente secondo l'ordinamento provinciale.

In attesa quindi delle decisioni che dovranno essere assunte per la disciplina del procedimento, si precisa che chi fosse interessato alla sanatoria con effetto estintivo del reato paesaggistico alle condizioni previste dalla norma statale potrà comunque presentare domanda **entro il termine del 31 gennaio 2005 al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio – Ufficio Affari amministrativi**, Via Lunelli, 4 – Trento, il quale provvederà a fornire successivamente le necessarie informazioni in merito allo svolgimento dell'istruttoria sulle domande ed ai criteri per il loro esame e per la determinazione delle sanzioni, fermo restando che con la presentazione della domanda l'interessato potrà esporsi all'applicazione delle procedure sanzionatorie di natura amministrativa previste dalla norme provinciali.

Al fine di garantire uniformità nella presentazione delle istanze, si allega alla presente un fac-simile di domanda con indicazione degli allegati da presentare unitamente alla stessa; rimane inteso che se lo Stato emanerà delle disposizioni specifiche in materia, prevedendo ulteriore e diversa documentazione rispetto a quella indicata dalla Provincia, la stessa dovrà essere prodotta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio – Ufficio Affari amministrativi entro i termini stabiliti dallo Stato.



● **Pareri igienico sanitari ex articolo 89 della L.P. n. 22/91.**

Con riferimento all'oggetto l'Assessore all'Urbanistica e Ambiente ha emanato la qui riprodotta nota datata 10 gennaio 2005.



*Il primo comma dell'articolo 89 della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 in materia di ordinamento urbanistico e tutela del territorio prevede che "il Sindaco si pronuncia sulla domanda di concessione ... previo parere, per gli aspetti igienico-sanitari, della competente autorità sanitaria".*

*In conformità a tale disposizione, al fine del rilascio della concessione per interventi di edilizia residenziale, viene tuttora richiesto dai Comuni ai medici igienisti operanti nei rispettivi distretti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, il rilascio del parere igienico-sanitario dietro versamento a carico dei privati interessati di una specifica tassa.*

*Inoltre, alcuni regolamenti edilizi comunali prevedono la presenza nelle commissioni edilizie di un medico dipendente dall'Azienda quale componente esperto di igiene.*

*Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentarie in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) all'articolo 20 stabilisce per contro che "la domanda per il rilascio del permesso di costruire ... va presentata corredata ... da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali".*

*Con la circolare tecnica in materia di condono emessa in data 25 ottobre 2004 sub n. 5369 emessa dall'Ufficio affari amministrativi del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia, è già stata evidenziata l'applicabilità della normativa statale per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari relativamente ai quali alla Provincia è attribuita competenza secondaria e sui quali comunque, nella fattispecie, la Provincia non ha diversamente disposto rispetto a quanto stabilito dal D.P.R. n. 380/2001.*

*Alla luce pertanto della sopra richiamata norma statale deve ritenersi ormai inoperante la previsione del comma 1 dell'articolo 89 della legge provinciale n. 22/91 circa l'obbligo di acquisizione del parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari in ordine agli "interventi di edilizia residenziale".*

*Più precisamente tale parere riferito alla verifica di conformità della progettazione di interventi di edilizia residenziale ai requisiti igienico sanitari, è da intendersi sostituito dalla autocertificazione da porre a corredo della domanda; mentre per gli edifici destinati ad un uso non residenziale è richiesta, di regola, il parere dell'Azienda sanitaria, fatto salvo i casi in cui non sia necessaria una valutazione tecnico-discrezionale (destinazione d'uso assimilabili a quella residenziale nonché depositi, magazzini, autorimesse, ecc...).*

*In concreto da quanto precede consegue che:*

- le domande di concessione edilizia a fini residenziali devono essere corredate da autocertificazione di conformità ai requisiti igienico sanitari;*
- nel caso di presentazione di denuncia di inizio attività, la conformità ai requisiti igienico sanitari è certificata dal progettista con la redazione di cui all'art. 91 bis della legge provinciale n. 22 del 1991;*
- per il rilascio della concessione edilizia e alla presentazione della denuncia di inizio attività a fini residenziali non deve essere conseguentemente acquisito il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari né essere richiesto il versamento conforme alla corrispondente tariffa;*
- per il rilascio della concessione edilizia a fini non residenziali il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari è richiesto solamente nei casi in cui è necessaria una valutazione tecnico-discrezionale;*

- per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità non è previsto in nessuna fattispecie il parere dell'Azienda sanitaria;
- dai regolamenti comunali edilizi va espunta l'eventuale previsione della presenza tra i componenti delle commissioni edilizie di dipendenti dall'Azienda quali esperti in materia di igiene.

Giova evidenziare come le modifiche esposte non si riducano solo a una pur significativa semplificazione procedurale, ma si accordino inoltre al nuovo orientamento amministrativo, che vuole il cittadino direttamente coinvolto nella verifica della correttezza dei propri atti e la struttura pubblica impegnata nello svolgimento di prevalenti compiti di indirizzo, guida e supporto nonché di controllo mirato alle situazioni complesse o eccezionali.

Poiché infine il recepimento della disciplina dell'iter come sopra illustrato, ma soprattutto la realizzazione di un conseguente impianto operativo non possono essere istantanei, dovendo ogni Comune procedere ad una revisione delle proprie norme e prassi – le quali dovranno comunque essere adeguate alle modifiche dell'ordinamento urbanistico intervenute con la recente approvazione della legge provinciale n. 10/2004 – si invitano i Comuni a rendere effettive e operanti le nuove procedure con la presente nota indicate entro il primo semestre dell'anno 2005.

A decorrere dal medesimo termine cesserà in ogni caso ogni rilascio di parere da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che non si configuri quale risposta a specifica richiesta di valutazione tecnico-discrezionale, né sarà ulteriormente autorizzata la partecipazione di professionisti medici dipendenti dall'Azienda alle commissioni edilizie comunali.



- **Distanze di rispetto stradale (L.P. 5.9.91, n. 22 e s.m., art. 70 – Deliberazione della Giunta provinciale n. 2929 dd. 10.12.2004)**  
**Spazi di parcheggio (L.P. 5.9.1991 n. 22 e s.m. - art. 73 – Deliberazione della Giunta provinciale n. 2930 d.d. 10.12.2004)**

Con riferimento all'oggetto l'Assessore all'Urbanistica e Ambiente ha emanato la qui riprodotta nota di Prot. n. 2201/04 di data 28 dicembre 2004.



..... Sinteticamente, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2929 d.d. 10.12.2004, avente per oggetto "Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade e alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto", ha apportato le seguenti modifiche:

- a) l'eliminazione del precedente riferimento ai centri abitati, in quanto oggi tutti i Comuni dispongono di uno strumento urbanistico;
- b) la razionalizzazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, comma II e III delle norme allegata alla deliberazione;
- c) alcune limitate variazioni connesse alle modifiche di cui al punto b (comma IV e comma VII del sopra citato articolo 6).

L'obiettivo perseguito è quello di fornire maggior semplificazione e chiarezza alle disposizioni in materia nonché di estendere a tutti gli edifici, previo parere della commissione edilizia comunale, nel rispetto degli indici previsti dal piano regolatore generale e senza pregiudizio alla sicurezza della circolazione, i principi classici dell'allineamento dei fabbricati, nelle zone specificatamente destinate agli insediamenti, nei confronti delle strade esistenti, prima ammesso soltanto per gli edifici pubblici o di interesse pubblico.

È stato precisato, inoltre, che la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa soltanto laddove sia consentita dallo strumento urbanistico comunale.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2930 d.d. 10.12.2004, avente per oggetto "spazi di parcheggio" ha apportato sostanzialmente le seguenti innovazioni:

- a) in materia di cambio di destinazione d'uso, con riferimento:
  - 1) all'intero territorio;
  - 2) alla "città consolidata" di Trento.
- b) limitate variazioni di tipo specificativo, al fine di conferire alle norme univocità interpretativa ed omogeneità applicativa.

In particolare, nel caso di cambio di destinazione d'uso con attività che richiedono una quantità di parcheggio inferiore rispetto alla precedente destinazione, l'intervento è ora consentito anche nell'ipotesi di assenza di spazi di parcheggio o qualora gli stessi siano insufficienti, purché sia dimostrata l'impossibilità di reperire aree idonee allo scopo.

L'oggettiva carenza di spazi liberi e l'alta densità edilizia, inoltre, hanno consigliato di estendere la disciplina relativa agli spazi di parcheggio, specificatamente prevista nel centro storico della città di Trento in caso di cambio di destinazione d'uso, all'ambito della "città consolidata" del capoluogo, fatta eccezione per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica ed in ipotesi di servizi pubblici o di interesse collettivo di cui ai punti 3c, 3d e 3f (attrezzature sportive e di concentrazione, attrezzature ospedaliere e attrezzature assistenziali) dell'allegata "tabella delle funzioni", per i quali continuano a valere le precedenti disposizioni. In tal caso, è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione comunale di applicare, sulla base di una propria autonoma e ponderata valutazione, un contributo corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi teoricamente prescritti in base alle rispettive funzioni svolte.

Infine, è stato chiarito che lo spazio a parcheggio relativo a ristoranti, aperti all'esterno, inseriti in strutture alberghiere (edifici polifunzionali), corrisponde a due volte la superficie netta dello stesso diminuita di 1 mq per ogni posto letto della struttura ricettiva.

Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ed in particolare l'Ufficio per la Pianificazione Subordinata è comunque sempre a disposizione per ogni chiarimento, qualora sorgessero dubbi in merito all'interpretazione della normativa in oggetto.

Le deliberazioni sono consultabili anche sulla pagina web del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio alla quale si accede dal sito della Provincia autonoma di Trento (<http://www.provincia.tn.it>), sotto la voce:

(<http://www.provincia.tn.it/urbanistica/amministra/normativa/normativa.htm>)

Percorso dal sito istituzionale:

ambiente e territorio → urbanistica → Normativa e Commissioni → Normativa nonché attraverso il motore di ricerca del sito all'indirizzo:

([http://www.provincia.tn.it/giunta/flc/ricerca\\_delibere.asp](http://www.provincia.tn.it/giunta/flc/ricerca_delibere.asp)).



## Comune di Trento

### ● **D. Lgs 494/96 - Attuazione della legge Biagi**

Riportiamo la nota n. 1002811 dd. 24 dicembre 2004 del Servizio Sportello imprese e cittadini del Comune di Trento



*Ritengo opportuno richiamare l'attenzione dei tecnici, in particolare nella veste di direttori dei lavori, sui contenuti dell'art. 3, comma 8<sup>(\*)</sup>, del D. Lgs 494/96 così come modificato dal D. Lgs. 276 del 10 settembre 2003 (attuazione della legge Biagi) e dal D. Lgs. 251 del 6 ottobre 2004.*

*Com'è noto, le norme richiamate, finalizzate alla tutela dei lavoratori e all'emersione del lavoro nero, prevedono la trasmissione ai comuni, in allegato alla comunicazione di inizio dei lavori, della seguente documentazione relativa all'impresa o alle imprese esecutrici dei lavori:*

- 1. dichiarazione sull'organico medio annuo distinto per qualifica;*
- 2. dichiarazione sul contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;*
- 3. certificazione di regolarità contributiva.*

*Spetta al committente o al responsabile dei lavori l'obbligo di questa comunicazione, mentre le imprese sono tenute a fornire le informazioni e le dichiarazioni necessarie.*

*Lo scrivente servizio, tuttavia, confida sulla piena collaborazione di tutti gli iscritti nell'assicurare ai committenti l'assistenza professionale necessaria, per il rispetto di questa importante legge.*

*Tanto più che la modifica introdotta dal D. Lgs. 251 del 6 ottobre 2004 prevede la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (concessione edilizia, autorizzazione o*

*denuncia d'inizio attività) in assenza della certificazione della regolarità contributiva.*



(\*) D. Lgs. 494/96, comma 8: Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

*a)* verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

*b)* chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

*b-bis)* chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

*b-ter)* trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere *b)* e *b-bis)*. In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativi.